

Bruxelles, 29 giugno 2026
(OR. en)

11259/26

Fascicolo interistituzionale:
2025/0238(COD)

COH 126
RELEX 924
FIN 985
CADREFIN 316
POLGEN 184
CODEC 1340

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10161/26 + COR 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di sviluppo regionale, comprensivo della Cooperazione territoriale europea (Interreg), e sul Fondo di coesione nell'ambito del Fondo istituito dal regolamento (UE) [NRP], e che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione allo sviluppo regionale dal 2028 al 2034 <i>- Orientamento generale parziale</i>

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale parziale sul progetto di regolamento in oggetto, raggiunto nella sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" del 29 giugno 2026¹. Le modifiche al testo della proposta della Commissione (docc. 11768/25 + ADD 1) sono indicate in **grassetto**, nel caso delle aggiunte, e con [...] per le soppressioni.

¹ Le *[disposizioni tra parentesi]* sono escluse dall'orientamento generale parziale.

2025/0238 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

[...] sul Fondo europeo di sviluppo regionale, comprensivo della Cooperazione territoriale europea (Interreg), e sul Fondo di coesione nell'ambito del Fondo istituito dal regolamento (UE) [NRP], e che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione allo sviluppo regionale dal 2028 al 2034

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 177, 178 e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

² GU C, C/2026/875, 27.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2026/875/oj>.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174 [...] TFUE, il FESR deve contribuire a **rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione riducendo** il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta **alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e** alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, compresi in particolare gli svantaggi risultanti dal declino demografico, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.
- (2) Il Fondo di coesione è stato istituito per contribuire a conseguire l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione fornendo contributi finanziari **negli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al 90 % della media dell'UE, a progetti** nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti (TEN-T), come stabilito nel regolamento (UE) [...] **2024/1679** del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
- (3) Il sostegno dell'Unione a titolo del FESR e del Fondo di coesione sarà erogato tramite il **Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza ("Fondo")** in conformità delle norme che lo disciplinano, esposte nel regolamento (UE) [regolamento NRP] del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

⁴ Regolamento (UE) **2024/1679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del **13 giugno 2024**, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, **che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010** e [...] abroga **il regolamento (UE) n. 1315/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L, 2024/1679, 28.6.2024).**

⁵ GU ...

- (4) Il regolamento (UE) XX [regolamento NRP] stabilisce le norme comuni applicabili a diversi fondi, tra i quali il FESR, il Fondo sociale europeo ("FSE"), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione ("AMIF"), il Fondo Sicurezza interna ("ISF") e lo Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e la politica dei visti ("BMVI") ("Fondi").
- (5) È necessario che i principi orizzontali di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e all'articolo 10 TFUE, compresi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 TUE, siano rispettati nell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero anche rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e garantire l'accessibilità coerentemente con l'articolo 9 della Convenzione e la normativa dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e ad integrare la prospettiva di genere, come anche a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I Fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.

- (6) Il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero contribuire a[...]gli obiettivi **generali** di cui **all'articolo 2 del regolamento (UE) [regolamento NRP]** e ai **pertinenti obiettivi specifici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) [regolamento NRP]** entro i rispettivi ambiti di applicazione stabiliti dai trattati. È necessario specificare ulteriormente le [...] **condizioni per l'attuazione del** sostegno a carico del FESR e, **se del caso**, del Fondo di coesione a favore delle zone svantaggiate, delle zone urbane, **delle regioni che si trovano ad affrontare sfide strutturali specifiche in ragione della loro ubicazione alle frontiere esterne dell'Unione, in particolare le regioni frontaliere orientali che devono fare i conti con la duplice sfida di rafforzare la resilienza e la sicurezza civile, affrontando nel contempo le conseguenze socioeconomiche messe in rilievo nella comunicazione della Commissione sulle regioni orientali dell'UE al confine con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina e le regioni ultraperiferiche, al fine di promuovere la convergenza verso l'alto in tutta l'Unione. Occorre altresì specificare ulteriormente le condizioni per l'attuazione del sostegno agli Stati membri interessati a favore di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti (TEN-T).** È inoltre necessario stabilire le disposizioni di attuazione della Cooperazione territoriale europea (Interreg).
- (7) Coerentemente con il principio dell'equità intergenerazionale e l'impegno dell'Unione a favore dei diritti del minore e della strategia per la gioventù, è opportuno che il FESR **sia in grado di sostenere** le misure che contribuiscono allo sviluppo sostenibile a favore delle generazioni future, promuovono l'accesso dei giovani alle opportunità nell'intero territorio e danno risposte alle esigenze specifiche dei giovani nelle zone svantaggiate, particolarmente nelle regioni svantaggiate e in via di spopolamento, anche mediante infrastrutture dedicate alle competenze, all'innovazione, all'imprenditoria, **alla transizione giusta**, a mezzi di sussistenza sostenibili[...], alla cultura o agli sport **nonché al diritto di rimanere**. Tale sostegno può trovare attuazione mediante strategie integrate urbane o locali.

- (8) [...] Nessun sostegno dovrebbe essere fornito per azioni che contribuiscono a qualsiasi forma di segregazione o esclusione delle persone con disabilità e delle comunità emarginate [...].
Gli Stati membri, in particolare quelli in cui esistono problematiche relative a una significativa popolazione rom, dovrebbero prestare una specifica attenzione all'uguaglianza e all'inclusione dei Rom.
- (9) Nell'obiettivo di promuovere lo sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere lo sviluppo territoriale integrato al fine di affrontare più efficacemente le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali cui sono soggette le zone urbane, comprese le zone urbane funzionali, tenendo conto della necessità di promuovere i collegamenti tra zone urbane e rurali. Le misure conseguenti a tali approcci dovrebbero essere stabilite nei [...] piani di partenariato nazionale e regionale.
- (10) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, segnatamente adottando a norma dell'articolo 349 TFUE misure dedicate alle regioni ultraperiferiche al fine di compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più vincoli permanenti indicati nello stesso articolo, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, la dipendenza economica da alcuni prodotti, tutti fattori la cui persistenza e compresenza recano grave danno al loro sviluppo. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, e come avviene per tutte le operazioni cofinanziate dal FESR e dal Fondo di coesione, qualsiasi sostegno del FESR per il finanziamento di aiuti al funzionamento e agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe rispettare le disposizioni sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.
- (11) Al fine di sostenere lo sviluppo armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli, il FESR, attraverso **il piano** Interreg, dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione interregionale e alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche.

- (11 bis)** La cooperazione transfrontaliera dovrebbe affrontare le sfide individuate congiuntamente nelle regioni frontaliere e contribuire a sbloccare il loro potenziale inutilizzato. Dovrebbe inoltre includere la cooperazione con paesi, regioni o territori al di fuori dell'Unione. La componente dovrebbe coprire le regioni e le aree frontaliere o separate dal mare da una distanza massima di 150 km, in cui possa avere luogo l'interazione transfrontaliera o si possano individuare aree funzionali, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire coerenza e continuità.
- (11 ter)** Tenendo conto delle strategie macroregionali e delle strategie per i bacini marittimi, la componente "cooperazione transnazionale" dovrebbe rafforzare la cooperazione su territori più ampi o attorno a bacini marittimi con una certa flessibilità per assicurare coerenza e continuità, mediante azioni a sostegno dell'integrazione territoriale, coinvolgendo partner provenienti da Stati membri e da Stati non membri, nel pieno rispetto della sussidiarietà.
- (11 quater)** La componente "cooperazione interregionale" dovrebbe contribuire a rafforzare l'efficacia della politica di coesione attraverso l'individuazione, lo scambio e il trasferimento di buone pratiche e approcci innovativi a sostegno degli obiettivi specifici e degli obiettivi specifici Interreg, il potenziamento della capacità delle autorità di Interreg, lo scambio di esperienze e lo sviluppo di capacità in materia di sviluppo urbano sostenibile e integrato nonché l'analisi delle tendenze di sviluppo a sostegno dell'obiettivo di coesione territoriale. È pertanto opportuno includere, nel piano Interreg, capitoli dedicati a sostegno della cooperazione interregionale, che riguardino l'intera Unione e consentano la partecipazione di Stati non membri.
- (11 quinquies)** Una componente "cooperazione delle regioni ultraperiferiche" dovrebbe consentire alle regioni ultraperiferiche di integrarsi meglio nei rispettivi bacini regionali mediante la cooperazione con i paesi e territori vicini nel modo più efficace e semplice, tenendo conto dei loro vincoli strutturali e prevedendo misure specifiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE.
- (11 sexies)** Gli Stati membri dovrebbero disporre di flessibilità per trasferire risorse tra le componenti entro limiti definiti.

- (12) Interreg dovrebbe essere attuato separatamente dai piani di partenariato nazionale e regionale, sotto forma di piano Interreg, al fine di tenere conto del contesto specifico dell'obiettivo di cooperazione e delle necessarie modalità di attuazione per i progetti multinazionali, come anche delle specificità delle quattro componenti. **Le disposizioni relative alla preparazione, all'approvazione e alla modifica dei capitoli del piano Interreg, al comitato di monitoraggio e alle funzioni delle autorità del capitolo dovrebbero essere previste tenendo conto delle specificità dei capitoli del piano Interreg. Al fine di garantire condizioni uniformi di approvazione dei capitoli del piano Interreg, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di approvare modifiche dei capitoli del piano Interreg, sulla base di richieste motivate presentate dallo Stato membro che ospita l'autorità di gestione. L'adozione di una decisione della Commissione non dovrebbe essere necessaria per la correzione di errori materiali o per lievi adeguamenti. Quando la Commissione adotta una decisione che approva un capitolo del piano Interreg, essa dovrebbe costituire una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Per la successiva approvazione dei capitoli del piano Interreg presentati in momenti diversi, la Commissione dovrebbe poter adottare decisioni di modifica in modo che tutti i capitoli del piano Interreg approvati siano inclusi in un'unica decisione consolidata. È inoltre opportuno fissare il termine per l'adozione di una decisione volta a modificare gli elementi di un capitolo del piano Interreg, così da garantire l'attuazione tempestiva del capitolo del piano Interreg e consentire al tempo stesso alla Commissione di gestire il processo decisionale in modo da ridurre al minimo, nella misura più ampia possibile, la frequenza delle modifiche della decisione di esecuzione della Commissione.**

⁶ **Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) - PE/99/2023/REV/1 – (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).**

- (12 bis) Per il recupero in caso di irregolarità dovrebbe essere stabilita una chiara catena di responsabilità finanziaria, che vada dal partner unico o altri partner, attraverso il partner capofila e l'autorità di gestione, fino alla Commissione. A tale riguardo, dovrebbero essere chiariti gli obblighi di recupero del partner capofila. È opportuno stabilire disposizioni per la responsabilità di Stati membri e Stati non membri, se del caso, qualora il recupero dal partner unico o dal partner capofila non vada a buon fine, nel qual caso lo Stato membro o lo Stato non membro rimborsa l'autorità di gestione. Occorre chiarire le norme per i casi in cui uno Stato membro o uno Stato non membro, se del caso, non rimborsa l'autorità di gestione. Tali norme dovrebbero lasciare impregiudicato il potere della Commissione di applicare rettifiche finanziarie a norma del [regolamento NRP].
- (13) Il sostegno a titolo del Fondo attraverso il piano Interreg nell'ambito del presente regolamento dovrebbe contribuire ai pertinenti obiettivi specifici di cui al [regolamento NRP]. Dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento di obiettivi specifici supplementari in risposta a [...] "migliore governance della cooperazione", "un'Europa più sicura" e "maggiore resilienza delle regioni confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina". L'obiettivo specifico Interreg a sostegno di "maggiore resilienza delle regioni confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina" [...] potrebbe includere anche attività di cooperazione con la Moldova in conformità della comunicazione della Commissione sulle regioni orientali dell'UE al confine con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina⁷.

⁷ COM(2026) 82.

- (14) **Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è** opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare e modificare gli elenchi di capitoli **del piano** Interreg e l'elenco dell'importo globale del sostegno dell'Unione a ciascun capitolo **del piano** Interreg **nonché per stabilire disposizioni dettagliate che definiscano specifiche modalità di attuazione di Interreg.** È opportuno che tali competenze di esecuzione siano esercitate conformemente **alla procedura d'esame di cui all'articolo 5 del** regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. [...] ⁸.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero inoltre redigere capitoli per l'esposizione degli elementi essenziali di programmazione per l'attuazione del sostegno. Tali capitoli dovrebbero essere soggetti all'approvazione della Commissione a intervalli regolari.
- (16) Per l'uso più efficiente del sostegno da parte del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, dovrebbe essere istituito un meccanismo per organizzare la restituzione di tale sostegno nel caso in cui i [...] **capitoli** di cooperazione esterna **del piano Interreg** non possano essere adottati o debbano essere terminati, anche con paesi terzi che non ricevono sostegno da nessuno degli strumenti di finanziamento dell'Unione. Tale meccanismo dovrebbe mirare a conseguire il funzionamento ottimale dei [...] **capitoli del piano Interreg** e il massimo coordinamento possibile tra detti strumenti.

⁸ [...]

- (17) Al fine di incoraggiare e stimolare le misure di cooperazione, è opportuno che attività di cooperazione tra partner sia all'interno di un dato Stato membro sia tra diversi Stati membri rimangano possibili in relazione al sostegno fornito per tutti gli obiettivi specifici. Tale cooperazione rafforzata va a integrare la cooperazione nell'ambito di Interreg e può vedere la partecipazione di partner di qualsiasi regione dell'Unione, ma può anche includere regioni transfrontaliere e regioni tutte interessate da una strategia macroregionale o inerente a un bacino marittimo, o una combinazione di entrambe.
- (18) Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud in conformità dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo capitolo transfrontaliero "PEACE[...]PLUS" dovrebbe portare avanti e sviluppare l'opera dei precedenti programmi tra le contee limitrofe dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto dell'importanza pratica di PEACE[...]PLUS, è necessario garantire che, mediante il sostegno alla pace e alla riconciliazione, il FESR contribuisca anche a promuovere la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Date le sue specificità, PEACE[...]PLUS dovrebbe essere gestito in modo integrato e il contributo del Regno Unito andrebbe integrato **in PEACEPLUS** sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne.
- (19) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo i principali squilibri regionali all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(20) Al fine di garantire la continuità del sostegno e consentire un'attuazione coerente e tempestiva dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

[Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche di attuazione del sostegno dell'Unione in conformità degli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) [regolamento NRP], in particolare alle lettere a) ed e).]

Stabilisce inoltre le disposizioni necessarie all'attuazione del sostegno dell'Unione per la promozione della Cooperazione territoriale europea ("Interreg") al fine di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e le loro regioni all'interno dell'Unione e tra gli Stati membri, le loro regioni e i paesi terzi, i paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare (PTOM), o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali.

[Tale sostegno dell'Unione è erogato nel quadro del Fondo di partenariato nazionale e regionale in conformità delle norme che disciplinano il Fondo, di cui al regolamento (UE) [regolamento NRP].]

Articolo 2

Sostegno a titolo del FESR e del Fondo di coesione

1. Il FESR [...] sostiene, **nel suo ambito di applicazione, i pertinenti [...] obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in particolare lettere a), b), c) ed e), del regolamento (UE) [regolamento NRP] al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni, tenendo conto delle esigenze e delle sfide specifiche dello Stato membro e delle regioni interessati e contribuendo all'obiettivo generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) [regolamento NRP] [...] conformemente al suo** ambito di applicazione di cui agli articoli **174, 176 e 177** TFUE.

2. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del [regolamento NRP], il Fondo di coesione sostiene progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

Articolo 3

Definizioni

- 1) "Cooperazione territoriale europea (Interreg)": cooperazione tra gli Stati membri e le loro regioni all'interno dell'Unione e tra gli Stati membri, le loro regioni e gli Stati non membri o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, [...] **sostenuta** dal Fondo [...] e, ove applicabile, dallo strumento Europa globale;
- 2) "Stato non membro": [...] paese terzo o paese partner, compresi paesi e territori d'oltremare (PTOM) degli Stati membri⁹;
- 3) "paese partner": **uno Stato non membro che riceve sostegno nell'ambito dello strumento Europa globale;**
- 4) "paese terzo": **uno Stato non membro che non riceve sostegno né dal Fondo attraverso il piano Interreg né dallo strumento Europa globale, e che contribuisce al piano Interreg con mezzi propri o attraverso entrate con destinazione specifica esterne al bilancio dell'Unione.**

⁹ **Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1). Il 3 settembre 2025 la Commissione europea ha pubblicato una proposta legislativa (COM (2025) 599 final) volta a modificare la decisione (UE) 2021/1764. I negoziati sono in corso.**

Ai fini del presente [...] **regolamento**, ove le disposizioni degli articoli [...] **58** [responsabilità degli Stati membri], [...] **59** [presentazione del pacchetto annuale di affidabilità], [...] **63** [raccolta e registrazione dei dati] e [...] **65** [presentazione e valutazione delle domande di pagamento] del regolamento (UE) [regolamento NRP] riportano "Stato membro", il termine è interpretato nel senso di "Stato membro che ospita l'autorità di gestione", e **ove fanno riferimento a "ciascuno Stato membro" o a "Stati membri", tale riferimento è inteso agli "Stati membri nonché, ove applicabile, agli Stati non membri che partecipano ad un dato capitolo del piano Interreg".**

- 5) **"organizzazione di integrazione e cooperazione regionali": nel contesto della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, raggruppamento di paesi terzi o regioni siti nella stessa zona geografica intenzionati a cooperare strettamente su tematiche di interesse comune, cui possono appartenere anche gli Stati membri;**
- 6) **"autorità nazionale": ai fini del presente regolamento e ove applicabile, organismo pubblico di uno Stato membro o di uno Stato non membro responsabile di sostenere l'autorità di gestione nei suoi compiti di attuazione di un capitolo del piano Interreg sul suo territorio;**
- 7) **"cooperazione alle frontiere esterne": cooperazione Interreg e il corrispondente capitolo sostenuto dallo strumento Europa globale;**
- 8) **"partner capofila": uno dei partner designato come tale da tutti i partner di un'operazione Interreg che coinvolge due o più partner, responsabile di assicurare l'attuazione dell'intera operazione Interreg e al quale è stato fornito il documento che specifica le condizioni per il sostegno;**
- 9) **"fondo per piccoli progetti": operazione nell'ambito di una misura di un capitolo del piano Interreg volta a selezionare e attuare progetti di volume finanziario modesto, comprese azioni people-to-people.**

Articolo 4

Sostegno alle zone svantaggiate

1. In conformità dell'articolo 174 TFUE, gli Stati membri [...] **affrontano nei loro piani di partenariato nazionale e regionale** le sfide delle regioni e delle zone svantaggiate, in particolare **le regioni meno favorite**, le zone rurali, **le zone interne**, le zone interessate dalla transizione industriale, le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna, nonché le zone interessate dalla transizione giusta [...], le regioni confinanti con la Russia, la Bielorussia [...] **o l'Ucraina, e le regioni situate alle frontiere esterne dell'Unione**. Gli Stati membri [...] stabiliscono, se del caso, un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche o le esigenze specifiche delle regioni e delle zone di cui al presente paragrafo nei propri piani di partenariato nazionale e regionale in conformità degli articoli da [...] **74 a 76 [sviluppo territoriale e cooperazione locale]** del regolamento (UE) [regolamento NRP]. Tale approccio integrato può comprendere un impegno a finanziamenti dedicati a tale scopo e può essere inserito in capitoli dedicati del piano di partenariato nazionale e regionale.

Articolo 4 bis

Innovazione e trasformazione regionale

Nei propri piani di partenariato nazionale e regionale gli Stati membri possono affrontare la necessità di rafforzare la competitività regionale e le capacità di innovazione, al fine di promuovere la crescita sostenibile e l'occupazione, tenendo conto delle esigenze regionali nonché, se del caso, delle strategie di specializzazione intelligente e delle strategie per una transizione giusta. Tale sostegno può contribuire a rafforzare la base industriale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI), e il settore dei servizi, nonché contribuire a far progredire la transizione digitale, incentivare la ricerca e l'innovazione, promuovere la diffusione dell'innovazione tra le regioni e i territori, agevolare l'accesso ai finanziamenti e migliorare l'attrattiva dei territori.

Articolo 4 ter

Diritto di rimanere

Al fine di contribuire all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) [regolamento NRP], il FESR sostiene, se del caso, misure volte a promuovere l'attrattiva dei territori in tutta l'Unione per favorire il diritto di rimanere, in particolare nei territori che si trovano ad affrontare una crescita stagnante e in calo, sfide in materia di sicurezza e minacce ibride o fenomeni di spopolamento, attraverso strategie integrate di sviluppo territoriale mirate ad ambiti quali la competitività, la digitalizzazione, l'accesso ai servizi pubblici e ad altri servizi essenziali, la connettività, le infrastrutture e lo sviluppo del capitale umano.

Articolo 5

Sviluppo urbano sostenibile

A norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) [NRP], nel contesto del loro sviluppo territoriale gli Stati membri sostengono le strategie di sviluppo urbano integrato incentrate sullo sviluppo sostenibile e volte ad affrontare sfide di carattere ambientale, energetico e climatico, in particolare la transizione giusta verso un'economia pulita, climaticamente neutra e resiliente entro il 2050, [...] **affrontando, se del caso, tematiche quali la mobilità urbana, gli alloggi, la povertà, la resilienza e la sicurezza civile, le comunità urbane svantaggiate, l'assistenza sanitaria e i servizi pubblici, il patrimonio culturale e lo sfruttamento del potenziale delle tecnologie digitali a fini di innovazione e di efficienza energetica, come anche il sostegno allo sviluppo di zone urbane funzionali e ai collegamenti tra zone urbane e rurali. L'elaborazione e l'attuazione di tali strategie rimangono flessibili e proporzionate, e tengono conto della capacità amministrativa nonché delle specificità territoriali di ciascuno Stato membro.**

Articolo 6

Regioni ultraperiferiche

Nei piani di partenariato nazionale e regionale sono istituite misure a copertura del sostegno strutturale per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e i costi operativi o le compensazioni **a favore delle regioni ultraperiferiche**, anche per la prestazione di servizi in regime di obbligo di servizio pubblico e i relativi contratti in tali regioni, al fine di compensare i costi supplementari cui sono soggette le regioni ultraperiferiche a causa di uno o più vincoli permanenti al loro sviluppo di cui all'articolo 349, primo comma, TFUE.

CAPO II

Piano Interreg

Articolo 7

Ambito di applicazione

1. Interreg si concentra sul sostegno alle seguenti componenti della cooperazione:
 - a) cooperazione fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato e armonioso tra regioni frontaliere terrestri e marittime limitrofe (cooperazione transfrontaliera);
 - b) cooperazione che comprende più ampi territori transnazionali o imperniata su bacini marittimi, con la partecipazione di partner nazionali, regionali e locali negli Stati membri e in Stati non membri al fine di conseguire un grado più elevato di integrazione territoriale (cooperazione transnazionale);

- c) cooperazione volta a rafforzare l'efficacia della politica di coesione [...] (cooperazione interregionale), **promuovendo:**
- i) **lo sviluppo delle capacità attraverso l'individuazione e lo scambio di buone pratiche e approcci innovativi al fine di trasferirli nelle politiche di sviluppo regionale e, se del caso, nei piani di partenariato nazionale e regionale a sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento NRPP e degli obiettivi specifici Interreg di cui al paragrafo 4 ("Interreg Europe");**
 - ii) **lo sviluppo e la diffusione di approcci innovativi miranti a rafforzare la capacità amministrativa e istituzionale delle autorità di Interreg, sostenere l'attuazione armonizzata e semplificata dei capitoli del piano Interreg e promuovere la capitalizzazione dei risultati di Interreg ("INTERACT");**
 - iii) **lo scambio di esperienze e lo sviluppo di capacità in materia di sviluppo urbano innovativo, sostenibile e integrato a livello locale, anche attraverso il coinvolgimento delle città e delle aree urbane di piccole e medie dimensioni, in coordinamento e complementarità con le azioni di cui al regolamento (UE) XXX (NRPP), allegato XV, che contribuiscono alla piattaforma delle città dell'UE ("URBACT");**
 - iv) **la fornitura di dati territoriali attraverso lo sviluppo di analisi, dati e mappe, al fine di ravvicinare la ricerca e le politiche a sostegno dell'obiettivo di coesione territoriale ("ESPON");**
- d) cooperazione tra le regioni ultraperiferiche e tra tali regioni e gli Stati limitrofi non membri o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, per facilitare l'integrazione regionale e lo sviluppo armonioso nel relativo vicinato (cooperazione delle regioni ultraperiferiche).

A meno che il presente regolamento stabilisca disposizioni specifiche, la cooperazione tra due o più partner europei nessuno dei quali è uno Stato membro o le rispettive regioni ha luogo in conformità delle norme specifiche di cui al regolamento XX [Europa globale].

2. I capitoli dei piani Interreg a sostegno della cooperazione transfrontaliera, della cooperazione transnazionale e della cooperazione interregionale sono attuati in regime di gestione concorrente. I contributi dello strumento Europa globale inclusi in capitoli a sostegno della cooperazione delle regioni ultraperiferiche possono essere attuati in regime di gestione concorrente o di gestione indiretta. I [...] **capitoli** di cooperazione di cui al paragrafo 1 cofinanziati dal Fondo [...] possono ricevere contributi dai pilastri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento XX [strumento Europa globale].
3. [Le norme di cui al regolamento (UE) [regolamento NRP] si applicano al piano Interreg, a meno che il presente regolamento preveda regole più specifiche per l'attuazione del piano Interreg.]
4. Oltre agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, **paragrafo 1, lettere a), c) ed e)** [...], del regolamento (UE) [regolamento NRP], **il piano Interreg nel suo complesso** fornisce sostegno **agli obiettivi specifici di Interreg** "migliore governance della cooperazione", "un'Europa più sicura" e "maggiore resilienza delle regioni confinanti con la Russia, la Bielorussia [...] o l'Ucraina", **conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b).**
5. Nel caso [...] **di PEACEPLUS**, laddove interviene a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisce anche, a titolo di obiettivo specifico nel contesto dell'obiettivo generale di cui al regolamento (UE) [regolamento NRP], articolo 2, lettera a), alla promozione della stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni di promozione della coesione tra comunità.
6. [...]

Articolo 7 bis

Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera

- 1. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni ammesse al sostegno del Fondo nell'ambito di Interreg sono le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner, nonché tutte le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km di mare, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree del capitolo del piano Interreg e laddove l'interazione transfrontaliera può effettivamente avere luogo.**
- 2. I capitoli del piano Interreg relativi alla cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, nonché Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino.**
- 3. Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dello strumento Europa globale sono le regioni di livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri e marittime tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dello strumento Europa globale, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree del capitolo del piano Interreg.**

Articolo 7 ter

Copertura geografica per la cooperazione transnazionale

- 1. Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, le regioni ammesse al sostegno del Fondo nell'ambito di Interreg sono le regioni dell'Unione di livello NUTS 2, incluse le regioni ultraperiferiche, che coprono territori transnazionali più estesi, tenendo conto, ove applicabile, delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi.**
- 2. Su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati, in sede di presentazione di un capitolo relativo alla cooperazione transnazionale, detto capitolo può anche includere una o più regioni ultraperiferiche dello Stato membro o degli Stati membri interessati.**

- 3. I capitoli relativi alla cooperazione transnazionale possono interessare i territori seguenti, a prescindere del fatto che siano sostenuti, o meno, dal bilancio dell'Unione:**
- a) le regioni dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito nonché Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino;**
 - b) i PTOM;**
 - c) le Isole Fær Øer;**
 - d) le regioni dei paesi partner nell'ambito dello strumento Europa globale.**
- 4. Gli Stati non membri e le regioni di cui al paragrafo 3 sono regioni di livello NUTS 2 o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti.**

Articolo 7 quater

Copertura geografica per la cooperazione interregionale

- 1. Per quanto concerne la cooperazione interregionale, l'intero territorio dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche, è ammesso al sostegno del Fondo attraverso il piano Interreg.**
- 2. I capitoli relativi alla cooperazione interregionale possono interessare l'intero territorio di Stati non membri o parti di esso.**

Articolo 7 quinquies

Copertura geografica per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche

- 1. Per quanto concerne la cooperazione delle regioni ultraperiferiche, tutte le regioni elencate all'articolo 349, primo comma, TFUE sono ammesse al sostegno del Fondo attraverso il piano Interreg.**
- 2. I capitoli del piano Interreg che coinvolgono le regioni ultraperiferiche possono interessare Stati non membri o parti di essi.**

[Articolo 7 sexies

Risorse stanziare per le diverse componenti del piano Interreg]

Articolo 8

Prescrizioni per i capitoli del piano Interreg

1. Il piano Interreg comprende capitoli del piano Interreg. Ogni capitolo corrisponde alla cooperazione in una data zona geografica.
- 1 bis. Gli Stati membri partecipanti e, se del caso, gli Stati non membri preparano un capitolo del piano Interreg conformemente al modello riportato nell'allegato.**
- 1 ter. Gli Stati membri partecipanti e, se del caso, gli Stati non membri preparano un capitolo del piano Interreg in cooperazione con i partner pertinenti di cui all'articolo 6 del [regolamento NRP]. Nella preparazione dei capitoli relativi alla componente "cooperazione transnazionale" che riguardano le strategie macroregionali o le strategie per i bacini marittimi, gli Stati membri e gli Stati non membri partecipanti e relative regioni tengono conto delle priorità tematiche delle pertinenti strategie macroregionali e delle strategie per i bacini marittimi consultando gli attori pertinenti e assicurano che tali attori a livello macroregionale e di bacino marittimo siano inclusi nel partenariato in linea con l'articolo 6 del [regolamento NRP] sin dall'inizio del periodo di programmazione.**
2. Lo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta alla Commissione un capitolo del piano Interreg entro [...] **nove** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per conto [...] degli Stati membri e degli Stati non membri partecipanti, **una volta ricevuta conferma per iscritto del loro accordo in merito al contenuto e alle risorse finanziarie. Tale conferma può assumere la forma di una lettera, di un verbale di una riunione di consultazione approvato formalmente o qualsiasi altro formato scritto.**

3. Ogni capitolo del piano Interreg espone gli elementi seguenti in linea con il modello riportato nell'allegato del presente regolamento. Il capitolo del piano Interreg:
- a) indica qual è la componente della cooperazione Interreg interessata e la copertura geografica;
 - b) descrive la strategia di intervento del capitolo del piano Interreg sulla base di una chiara analisi delle esigenze territoriali e delle lacune da colmare nella zona interessata e indica le misure di cooperazione, tra cui tutte le misure di sviluppo locale e territoriale, e spiega come tali misure contribuiranno [...] **a uno o più dei pertinenti obiettivi specifici** di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento[...];
 - c) presenta un elenco e una descrizione delle misure, compresi gli obiettivi generali e specifici perseguiti primariamente da ciascuna misura, e l'elenco dei traguardi qualitativi e traguardi quantitativi previsti con la relativa data indicativa di completamento nel corso del periodo di programmazione. Gli indicatori proposti per i traguardi quantitativi si basano sugli indicatori di realizzazione elencati nell'allegato I del regolamento XX [regolamento sulla performance], [...], **a meno che nessuno di tali indicatori sia adeguato, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla performance];**
 - d) indica i costi totali stimati delle misure, **per un importo totale almeno equivalente alla somma del contributo finanziario dell'Unione, esclusa l'assistenza tecnica, e del contributo nazionale**, unitamente a informazioni sui finanziamenti dell'Unione in essere o previsti se del caso, accompagnati da una motivazione adeguata e da una spiegazione di come siano in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi e della sana gestione finanziaria e commisurati all'impatto economico e sociale atteso;

- e) [...] **descrive le modalità** per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del capitolo del piano Interreg [...], anche per quanto riguarda le autorità responsabili e il **comitato** di monitoraggio [...], in maniera rispondente all'obiettivo di istituire un solido sistema di governance a più livelli basato sul principio di partenariato, come anche l'approccio previsto in materia di informazione, comunicazione e visibilità, coerentemente con le norme stabilite dal regolamento xx [regolamento sulla performance];
- f) promuove il partenariato e lo scambio di conoscenze indicando quali portatori di interessi sono stati consultati, come sono stati selezionati, in che modo è stata garantita la loro rappresentatività e in che modo il capitolo del piano Interreg tiene conto dei loro contributi in linea con il codice di condotta sul partenariato, oltre che includendo una sintesi del processo di consultazione condotto per la preparazione del capitolo del piano Interreg;
- g) stabilisce la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri partecipanti e, ove applicabile, gli Stati non membri partecipanti, nel caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione in conformità delle norme che disciplinano il Fondo [...] e stabilite **all'articolo 68 del regolamento (UE)** [regolamento NRP];
- h) spiega le disposizioni e i sistemi volti a garantire un uso regolare, efficiente ed efficace delle risorse dell'Unione, nel rispetto della sana gestione finanziaria e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

3 bis. Sono ammissibili al finanziamento solo le misure la cui attuazione è iniziata a decorrere dal 1° gennaio 2028 o la seconda fase delle misure di cui all'articolo 79, purché siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento e al regolamento [NRPP].

Approvazione e modifica del piano Interreg

1. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare** un atto di esecuzione secondo la procedura **di esame** di cui all'articolo [...] **14, paragrafo 2**, [procedura di comitato] per stabilire:
 - a) l'elenco dei capitoli del piano Interreg, la designazione delle zone **geografiche** rispettive dei capitoli e la dotazione [...] a carico del Fondo **per ciascun capitolo** e, se del caso, dello strumento Europa globale, **nonché le norme specifiche per il prefinanziamento dei capitoli del piano Interreg che sostengono la cooperazione alle frontiere esterne**;
 - b) se del caso, **e al fine di garantire la coerenza dell'approccio**, disposizioni dettagliate che definiscano [...] le specifiche modalità di attuazione di Interreg [...] **per quanto riguarda: ruolo e compiti del partner capofila; fondi per piccoli progetti, partenariato nell'ambito di operazioni Interreg, verifiche di gestione e audit; requisiti per il gruppo di revisori e controllori; modalità di calcolo dei costi, compreso il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e attuazione dello sviluppo territoriale integrato, comprese strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.**

Gli elementi di attuazione di cui al paragrafo 1 costituiscono la parte generale del piano Interreg.

- 1 bis.** Gli elementi di cui al [...] **paragrafo 1**, lettera a), sono stabiliti sulla base delle informazioni fornite da ciascuno Stato membro sulla distribuzione prevista, **per capitolo**, della sua quota di dotazione del piano Interreg, seguendo la metodologia stabilita dall'allegato [...] **III** [metodologia per il calcolo del contributo finanziario **dell'Unione** a ciascuno Stato membro ai sensi del [...] **piano Interreg**] del regolamento (UE) [regolamento NRP].

[...]

- 1 ter. Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 20 % della sua dotazione per ciascuna delle componenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), a una o più delle componenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e d).**
- 2. Dopo la presentazione di un capitolo del piano Interreg da parte dello Stato membro che ospita l'autorità di gestione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2,** la Commissione valuta i capitoli del piano Interreg o [...] **il capitolo modificato** del piano Interreg. Nell'effettuare la propria valutazione la Commissione verifica che il capitolo del piano Interreg sia conforme a tutte le prescrizioni di cui all'articolo [...] **8** e segua il modello riportato nell'allegato del presente regolamento [modello di capitolo Interreg]. La Commissione può formulare osservazioni e richiedere informazioni supplementari. Il termine per l'approvazione è sospeso dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.
- 3. Se [...] il capitolo rispetta** le prescrizioni **di cui all'articolo 8 [...],** la Commissione [...] **adotta una decisione,** mediante un atto di esecuzione, [...] **che approva il capitolo** del piano Interreg [...] **entro quattro mesi dalla sua data di presentazione.**

4. [...] Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione **di un capitolo può presentare una richiesta motivata di modifica del proprio capitolo Interreg. La Commissione valuta la conformità della modifica richiesta all'articolo 8 e può formulare osservazioni e chiedere informazioni supplementari. Il termine per l'approvazione da parte della Commissione è sospeso dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione. La Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che approva le modifiche del capitolo del piano Interreg e modifica la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 entro quattro mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica.**

4 bis. L'adozione di una decisione della Commissione che approva il capitolo del piano Interreg non è richiesta per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale o in caso di lievi adeguamenti del capitolo del piano Interreg che rappresentano un aumento o una diminuzione inferiore al 15 % di un obiettivo stabilito nel capitolo del piano Interreg. L'autorità di gestione applica tali norme una sola volta per traguardo quantitativo fino alla successiva decisione sulla modifica del capitolo del piano Interreg e notifica tali adeguamenti alla Commissione.

5. La [...] **decisione della Commissione** di cui ai paragrafi 3 e 4 stabilisce per ciascun capitolo del piano Interreg:
- a) i costi totali stimati del capitolo **del piano** Interreg [...];
 - b) l'importo del contributo finanziario a norma del regolamento (UE) [regolamento NRP] e, ove applicabile, l'importo del contributo finanziario dello strumento Europa globale e l'importo del contributo nazionale [...] **degli Stati non membri**;
 - c) l'importo del contributo totale dell'Unione per anno di cui all'articolo 14 [impegno] del regolamento (UE) [regolamento NRP];
 - d) l'importo del prefinanziamento da versare e se il prefinanziamento debba essere versato integralmente nell'anno di approvazione del capitolo o in frazioni in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) [regolamento NRP].

Gli Stati membri provvedono affinché l'importo dei costi totali stimati dei loro capitoli del piano Interreg rimanga ragionevole e plausibile in tutte le fasi dell'attuazione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

Lo Stato membro e, se del caso, lo Stato non membro che partecipa al capitolo del piano Interreg possono decidere di accantonare i valori da erogare per le riforme a titolo degli investimenti.

6. La decisione **di cui ai paragrafi 3 e 4** che approva il capitolo pertinente del piano Interreg o **la sua modifica** costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e la sua notifica allo Stato membro che ospita l'autorità di gestione costituisce un impegno giuridico.

7. L'importo del contributo finanziario dell'Unione e del contributo nazionale **degli Stati membri e degli Stati non membri** [...] previsti dal capitolo del piano Interreg, considerati complessivamente, non supera i costi totali stimati del capitolo.

Articolo 10

Funzioni delle autorità responsabili del capitolo del piano Interreg [...]

1. Gli Stati membri e, ove applicabile, gli Stati non membri che partecipano a un capitolo del piano Interreg stabiliscono un'autorità di gestione unica e un'autorità di audit unica **per tale capitolo del piano Interreg** site nello stesso Stato membro. [...]

Per garantire la continuità e l'efficacia in termini di costi, gli Stati membri possono basarsi sulle strutture di governance e le istituzioni esistenti.

2. Oltre a quanto stabilito all'articolo [...] **51** del regolamento (UE) [regolamento NRP], [...] l'autorità di gestione di [...] **ciascun** capitolo del piano Interreg è responsabile della gestione del capitolo al fine del conseguimento dei relativi obiettivi ed è responsabile di:
- a) redigere e presentare alla Commissione le domande di pagamento per il capitolo del piano Interreg in conformità dell'articolo [...] **65 [presentazione e valutazione delle domande di pagamento] e del modello di cui all'allegato XI** del regolamento (UE) [regolamento NRP];
 - b) fornire previsioni relative all'importo delle domande di pagamento da presentare per l'anno civile in corso e per quello successivo entro il [...] **31 gennaio** e il 31 luglio, conformemente al modello di cui all'allegato X [previsioni di pagamento] del regolamento (UE) [regolamento NRP];

- c) firmare e presentare la dichiarazione di gestione di cui all'articolo [...] **59, paragrafo 1, lettera [...] c)** [pacchetto annuale di affidabilità] del regolamento (UE) [regolamento NRP] in conformità del modello di cui all'allegato XII dello stesso regolamento;
- d) coordinare e presentare alla Commissione tutti i documenti richiesti nel quadro del pacchetto annuale di affidabilità di cui all'articolo [...] **59 [presentazione del pacchetto annuale di affidabilità]** del regolamento (UE) [regolamento NRP].
- e) **garantire che il documento fornito al partner capofila o al partner unico di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) [regolamento NRP] stabilisca anche gli obblighi in materia di recuperi.**

Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione può affidare il compito di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) a un altro organismo sotto la responsabilità dell'autorità di gestione. L'autorità di audit elabora e fornisce all'autorità di gestione i documenti di cui al paragrafo 1, lettera d).

3. Lo Stato membro e, ove applicabile, lo Stato non membro che partecipano a un capitolo di un piano Interreg possono decidere che le verifiche di gestione di cui all'articolo [...] **51** [funzioni dell'autorità di gestione] del regolamento (UE) [regolamento NRP] siano svolte mediante l'indicazione da parte di ciascuno Stato membro **e ciascuno Stato non membro** di un organismo [...] responsabile di tali verifiche **sul** [...] territorio di pertinenza [...] ("**controllore**"). **Ogni controllore è funzionalmente indipendente dall'autorità di audit o da qualsiasi membro del [...] gruppo di revisori. Qualora sia stato deciso che le verifiche di gestione siano effettuate da controllori indicati ai sensi del primo comma, l'autorità di gestione si accerta che le verifiche di gestione siano state effettuate da un controllore indicato.**

Ciascuno Stato membro e ciascuno Stato non membro è responsabile delle verifiche effettuate sul suo territorio.

4. [...] L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio **sono assistiti dal segretariato congiunto** nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari informazioni concernenti le possibilità di finanziamento dei [...] **capitoli** Interreg e assiste i beneficiari e i partner nell'attuazione delle operazioni.
5. Oltre alle norme di cui all'articolo [...] **53** [funzioni dell'autorità di audit] del regolamento (UE) [regolamento NRP], ai fini dei capitoli del piano Interreg, l'autorità di audit, se non è autorizzata a svolgere i propri compiti sull'intero territorio interessato [...] **dal capitolo**, si fa assistere da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e, ove applicabile, degli Stati non membri che partecipano al [...] **capitolo del piano** Interreg. **In tali casi**, ciascuno Stato membro e, ove applicabile, ciascuno Stato non membro è responsabile degli audit svolti sul suo territorio.
6. [...]

Articolo 10 bis

Comitato di monitoraggio e comitato direttivo

- 1. Gli Stati membri e, ove applicabile, gli Stati non membri che partecipano ad un capitolo del piano Interreg, d'intesa con l'autorità di gestione di tale capitolo, istituiscono un comitato per monitorare l'attuazione del capitolo del piano Interreg in questione ("comitato di monitoraggio") entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione che approva un capitolo del piano Interreg a norma dell'articolo 9. Tale comitato di monitoraggio può istituire un comitato direttivo o più comitati direttivi che agiscano sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni. I comitati direttivi applicano il principio di partenariato definito all'articolo 6 del regolamento (UE) [regolamento NRP].**
- 2. Ciascun comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno. Il regolamento interno del comitato di monitoraggio e, ove applicabile, del comitato direttivo, previene ogni situazione di conflitto d'interessi durante la selezione delle operazioni Interreg e comprende disposizioni riguardanti i diritti di voto e le norme di partecipazione alle riunioni.**
- 3. Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure incluse nel capitolo del piano Interreg.**
- 4. L'autorità di gestione pubblica il regolamento interno del comitato di monitoraggio e la sintesi dei dati e delle informazioni, comprese le decisioni, approvati dal comitato di monitoraggio sul sito web di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) [regolamento NRP].**

Articolo 10 ter

Composizione del comitato di monitoraggio

- 1. La composizione del comitato di monitoraggio di ciascun capitolo del piano Interreg è approvata dagli Stati membri e, ove applicabile, dagli Stati non membri che partecipano a tale capitolo del piano Interreg, e assicura la rappresentanza equilibrata:**
 - a) delle autorità competenti;**
 - b) degli organismi istituiti congiuntamente nell'intera area del capitolo del piano Interreg o in parte di essa, compresi, se del caso, i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰; e**
 - c) dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) [regolamento NRP] provenienti da Stati membri e da Stati non membri.**

La composizione del comitato di monitoraggio tiene conto del numero di Stati membri e di Stati non membri che partecipano al capitolo interessato del piano Interreg.

- 2. L'autorità di gestione pubblica un elenco dei membri del comitato di monitoraggio sul sito web di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) [regolamento NRP].**
- 3. Ai lavori del comitato di monitoraggio partecipano rappresentanti della Commissione con funzione consultiva.**

¹⁰ **Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).**

Articolo 10 quater

Funzioni del comitato di monitoraggio

1. Il comitato di monitoraggio esamina:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione delle misure incluse nel capitolo del piano Interreg e nel conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi di tali misure;**
- b) eventuali questioni che incidono sulla performance del capitolo del piano Interreg e le misure adottate per affrontarle;**
- c) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché il seguito dato alle constatazioni;**
- d) l'attuazione di azioni di informazione, comunicazione e visibilità;**
- e) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari, se pertinente; e**
- f) l'efficace funzionamento del partenariato per quanto riguarda il capitolo del piano Interreg.**

2. Il comitato di monitoraggio approva, per il capitolo del piano Interreg di sua competenza:

- a) eventuali proposte di modifica del capitolo del piano Interreg;**
- b) la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche. I criteri applicati e le procedure utilizzate sono conformi a principi di non discriminazione, inclusività e trasparenza, garantiscono l'accessibilità per le persone con disabilità e la parità di genere e tengono conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.**

I criteri e le procedure [per la selezione delle operazioni] garantiscono che le operazioni selezionate non siano in conflitto con le strategie macroregionali o per i bacini marittimi dell'UE esistenti, con le strategie territoriali stabilite nell'ambito dei piani NRP o con le strategie stabilite nell'ambito dello strumento Europa globale che riguardano la stessa area di cooperazione e assicurano la definizione delle priorità delle operazioni da selezionare al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del capitolo del piano Interreg e delle relative misure e di attuare la dimensione di cooperazione delle operazioni;

c) la tabella di marcia per la valutazione e le relative modifiche.

- 3. Il comitato di monitoraggio è responsabile della selezione delle operazioni Interreg conformemente alla strategia e agli obiettivi del capitolo del piano Interreg.**

Articolo 10 quinquies

Selezione delle operazioni

- 1. Quando un'operazione è attuata integralmente o parzialmente al di fuori dell'area del capitolo del piano Interreg all'interno o all'esterno dell'Unione, la selezione di tale operazione esige l'esplicita approvazione dell'autorità di gestione nel quadro del comitato di monitoraggio o, ove applicabile, del comitato direttivo.**
- 2. Se l'operazione coinvolge uno o più partner situati nel territorio di uno Stato membro o di uno Stato non membro che non è rappresentato nel comitato di monitoraggio, l'autorità di gestione subordina la sua esplicita approvazione alla presentazione, da parte dello Stato membro o dello Stato non membro interessato, dell'accettazione scritta a rimborsare gli eventuali importi indebitamente versati a tali partner. Inoltre, tale accettazione può essere data successivamente da uno qualsiasi degli Stati membri o degli Stati non membri rappresentati nel comitato di monitoraggio.**

3. Se tale accettazione scritta non può essere ottenuta, l'organismo che attua integralmente o parzialmente l'operazione al di fuori dell'area del capitolo del piano Interreg ottiene una garanzia da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o da un altro ente pubblico approvato dall'autorità di gestione per l'importo corrispondente ai fondi Interreg concessi. Detta garanzia è inclusa nel documento fornito al partner capofila o al partner unico che stabilisce le condizioni per il sostegno dell'operazione Interreg.
4. Per la selezione delle operazioni il comitato di monitoraggio o, ove applicabile, il comitato direttivo verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione in linea con l'articolo 69, paragrafo 1, del [regolamento NRPP] per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria.

Articolo 10 sexies

Fondi per piccoli progetti

1. Il contributo complessivo del FESR o, ove applicabile, dello strumento Europa globale a fondi per piccoli progetti nel quadro di un capitolo del piano Interreg non supera il 20 % della dotazione totale del capitolo del piano Interreg.

I destinatari nell'ambito di un fondo per piccoli progetti ricevono sostegno dal FESR o, ove applicabile, dallo strumento Europa globale attraverso il beneficiario e attuano i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti ("piccolo progetto").

2. Il fondo per piccoli progetti costituisce un'operazione che è gestita da un beneficiario, tenendo conto dei suoi compiti e della sua retribuzione.

Il beneficiario è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT o un soggetto dotato di personalità giuridica.

Il beneficiario seleziona i piccoli progetti attuati dai destinatari ai sensi dell'articolo 4, punto 5), del [regolamento NRP]. Se il beneficiario non è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT, i piccoli progetti congiunti sono selezionati da un organismo composto da rappresentanti di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro.

- 3. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a un fondo per piccoli progetti stabilisce, oltre agli elementi di cui all'articolo 10 quinquies del presente regolamento, gli elementi necessari a garantire che il beneficiario:**
- a) stabilisca una procedura di selezione non discriminatoria e trasparente;**
 - b) applichi per la selezione dei piccoli progetti criteri obiettivi che evitino conflitti di interesse;**
 - c) valuti le domande di sostegno;**
 - d) selezioni i progetti e fissi l'importo del sostegno per ciascun piccolo progetto;**
 - e) sia responsabile dell'attuazione dell'operazione e conservi al proprio livello tutti i documenti giustificativi richiesti per la pista di controllo; e**
 - f) renda disponibile al pubblico l'elenco dei destinatari che beneficiano dell'operazione.**

Il beneficiario si accerta che i destinatari rispettino le prescrizioni in materia di comunicazione di cui all'articolo 18 del [regolamento sulla performance].

- 4. La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti da parte dell'autorità di gestione a un organismo intermedio di cui all'articolo 4, punto 4 bis), del [regolamento NRP].**

Disposizioni per gli Stati non membri

1. Il contributo del regolamento (UE) [regolamento NRP] ai capitoli del piano Interreg che ricevono sostegno anche dallo strumento Europa globale, anche in relazione alle regioni ultraperiferiche, è stabilito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. Il contributo stabilito per ciascuno Stato membro non è successivamente ridistribuito tra gli Stati membri interessati. I contributi corrispondenti dello strumento Europa globale ai capitoli del piano Interreg tengono conto della partecipazione degli Stati membri e dei beneficiari dello strumento Europa globale. È concesso sostegno a norma del regolamento (UE) [regolamento NRP] ai capitoli dedicati alla cooperazione esterna [...], purché nel quadro dello strumento Europa globale **siano messi a disposizione importi almeno equivalenti per la cooperazione transfrontaliera e importi proporzionati [...] per la cooperazione interregionale e la cooperazione delle regioni ultraperiferiche.**
2. Per l'attuazione di un capitolo del piano Interreg in regime di gestione concorrente in uno Stato non membro è conclusa una convenzione di finanziamento tra la Commissione in rappresentanza dell'Unione e ciascuno Stato non membro partecipante, rappresentato in conformità del proprio quadro giuridico nazionale, **salvo nell'ambito della cooperazione transfrontaliera interna, conformemente all'articolo 7 bis, paragrafo 2.** La convenzione di finanziamento è considerata uno strumento di esecuzione del bilancio dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del capitolo pertinente del piano Interreg, rappresentato in conformità del proprio quadro giuridico nazionale, può anch'esso figurare tra le parti della convenzione di finanziamento.

Se uno Stato non membro [...] **trasferisce** all'autorità di gestione a favore del capitolo del piano Interreg un contributo finanziario, diverso [...] da **qualsiasi** "contributo nazionale" [...] **ai sensi dell'articolo 20 [regolamento NRP],** le regole che disciplinano il contributo nazionale sono stabilite nella convenzione di finanziamento.

Tutte le convenzioni di finanziamento sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio e sono considerate concluse alla data in cui sono firmate dall'ultima parte. Se un capitolo del piano Interreg vede la partecipazione di più di un paese terzo, almeno una delle convenzioni di finanziamento deve essere conclusa prima della data della firma specificata nella prima frase.

3. Quando l'attuazione di un'operazione richiede l'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture o lavori da parte di un beneficiario che è un'autorità pubblica sita in uno Stato non membro, tale beneficiario può applicare uno dei regimi seguenti:
 - a) leggi, regolamenti e disposizioni amministrative nazionali dello Stato non membro interessato, purché la convenzione di finanziamento lo consenta e l'appalto sia aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa o, se del caso, all'offerta che presenta il prezzo più basso, evitando qualsiasi conflitto d'interessi;
 - b) le procedure di appalto previste dagli articoli 181 e 182 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 12

Restituzione di risorse e cessazione

1. Se entro [...] il **31 marzo** 2030 il piano Interreg non è stato presentato alla Commissione [...], il contributo annuale del [...] **Fondo** a tale capitolo del piano Interreg è riassegnato a [...] **uno o più** capitoli del piano Interreg ai quali gli Stati membri interessati **partecipano**.
2. Se entro il 31 marzo 2031 esistono ancora capitoli del piano Interreg che non sono stati presentati alla Commissione, il contributo del [...] **Fondo** a tali capitoli del piano Interreg per gli anni residui fino al 2034 che non sia stato riassegnato a un altro capitolo del piano Interreg è assegnato al capitolo del piano Interreg al quale partecipa lo Stato membro interessato.

3. Ogni capitolo del piano Interreg che aveva già ricevuto l'approvazione della Commissione è terminato, o la sua dotazione è ridotta, conformemente alle norme e alle procedure applicabili, in particolare nei casi seguenti:
- i) nessuno dei paesi partner interessati dal [...] capitolo del piano Interreg [...] **che sostiene la cooperazione alle frontiere esterne** ha firmato la pertinente convenzione di finanziamento entro le scadenze fissate conformemente all'articolo [...] **11, paragrafo 2 del presente regolamento; o**
 - ii) se il capitolo del piano Interreg non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

Nei casi di cui al primo comma, il contributo del NRP di cui al paragrafo 1, corrispondente alle frazioni annue non ancora impegnate, o alle frazioni annuali impegnate e disimpegnate integralmente o parzialmente durante lo stesso esercizio, che non siano state riassegnate a un altro capitolo del piano Interreg, è assegnato a un altro capitolo del piano Interreg al quale partecipa lo Stato membro interessato.

4. Il contributo dei [fondi esterni] ridotto a norma del presente articolo è utilizzato in conformità del regolamento [Europa globale] nel rispetto delle disposizioni pertinenti.

Articolo 12 bis

Recuperi

1. **L'autorità di gestione di un capitolo del piano Interreg garantisce il recupero, in primo luogo dal partner capofila o dal partner unico, di eventuali importi indebitamente versati. I partner rimborsano al partner capofila tutti gli importi indebitamente versati.**

- 2. Gli Stati membri o, se del caso, lo Stato non membro che partecipa a un determinato capitolo del piano Interreg possono decidere che né il partner capofila o il partner unico né l'autorità di gestione per il capitolo in questione siano tenuti a recuperare un importo indebitamente versato a uno qualsiasi dei partner non superiore a 250 EUR — interessi esclusi — quale contributo dalle risorse del Fondo e di Europa globale per un'operazione in un dato esercizio. Non occorre fornire altre informazioni alla Commissione oltre all'informazione di aver adottato tale decisione ai sensi del primo comma.**
- 3. Se il partner capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri partner, oppure se l'autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del partner capofila o del partner unico, lo Stato membro o lo Stato non membro nel cui territorio ha sede il partner in questione rimborsa all'autorità di gestione gli eventuali importi indebitamente versati a tale partner. Nel caso di un GECT, si mira a stabilire una responsabilità congiunta dei partner.**
- 4. Dopo aver rimborsato all'autorità di gestione gli eventuali importi indebitamente versati ad un partner, lo Stato membro o, se del caso, lo Stato non membro può continuare o iniziare una procedura di recupero nei confronti di tale partner a norma della propria legislazione nazionale. In caso di ottenimento del recupero, lo Stato membro o, se del caso, lo Stato non membro può destinare gli importi recuperati per il contributo nazionale al capitolo interessato del piano Interreg. Lo Stato membro, o, se del caso, lo Stato non membro non ha obblighi di relazione nei confronti delle autorità responsabili, del comitato di monitoraggio o della Commissione relativamente a tali recuperi a livello nazionale.**
- 5. Se uno Stato membro o, se del caso, lo Stato non membro non ha rimborsato all'autorità di gestione alcun importo indebitamente versato ad un partner ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità di gestione procede alla compensazione nei confronti di detto Stato membro conformemente alla ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri partecipanti stabilita nel capitolo del piano Interreg.**

Per quanto riguarda gli importi non rimborsati all'autorità di gestione da parte di uno Stato non membro, la compensazione interessa i pagamenti successivi a programmi nel quadro dello strumento Europa globale dell'Unione sotto la responsabilità della Commissione.

In caso di rettifiche imposte dalla Commissione per il mancato conseguimento di traguardi qualitativi e traguardi quantitativi, il recupero degli importi da restituire al capitolo interessato del piano Interreg sarà effettuato conformemente alla ripartizione delle responsabilità tra gli Stati partecipanti.

- 6. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere della Commissione di applicare, se del caso, rettifiche finanziarie a norma dell'articolo 68 [regolamento NRP].**

Articolo 12 ter

Presentazione delle domande di pagamento

Conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) [regolamento NRP], i pagamenti sono erogati dalla Commissione conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. L'autorità di gestione per il capitolo Interreg presenta alla Commissione la domanda di pagamento conformemente al modello di cui all'allegato XI del [regolamento NRP] fino a dieci volte per anno civile. Gli importi inclusi in una domanda di pagamento corrispondono agli importi giustificati dal conseguimento dei valori da erogare per i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi raggiunti, conformemente alla decisione che approva il capitolo del piano Interreg e sulla base delle prove raccolte e verificate dall'autorità di gestione.

Articolo 13
[...] PEACEPLUS

1. Un capitolo [...] **PEACEPLUS** copre la cooperazione tra le contee limitrofe dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord ed è attuato in regime di gestione concorrente sia in Irlanda che nel Regno Unito.
2. L'organismo per i programmi speciali dell'UE, se indicato come autorità di gestione, è considerato sito in uno Stato membro.
3. Il contributo finanziario alle attività dell'Unione a carico del Regno Unito per la sua partecipazione al capitolo [...] **PEACEPLUS**, sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, rientra tra gli stanziamenti di bilancio della [Rubrica 1, [...], sottoprogramma "Piano Interreg"].

Tale contributo è soggetto ad una specifica convenzione di finanziamento con il Regno Unito conformemente all'articolo 11, paragrafo 2. La Commissione e il Regno Unito come pure l'Irlanda sono parti di questa specifica convenzione di finanziamento.

4. Quando interviene a sostegno della pace e della riconciliazione, il capitolo [...] **PEACEPLUS** contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità.
5. Quando il capitolo [...] **PEACEPLUS** interviene a sostegno della pace e della riconciliazione, le operazioni realizzate con il suo sostegno possono comprendere partner appartenenti a un solo paese partecipante.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 14

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato istituito a norma dell'articolo [...] **88, paragrafo 1** [NRP].
2. **Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente / La presidente

Il presidente

ALLEGATO

MODELLO DI CAPITOLO DEL PIANO INTERREG

Riferimento/nome del capitolo **del piano** Interreg e della **componente della cooperazione Interreg**

Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

CCI	Titolo del capitolo	Componente della cooperazione Interreg	Versione
	Campo di testo [250]	Campo di testo [250]	

Mappa delle zone geografiche e dei paesi interessati.

Campo di testo [...] **numero di caratteri**

[...]

[...]

1. Strategia del capitolo del piano Interreg

Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c)

[...]

[...]

a) Strategia di intervento del capitolo del piano Interreg sulla base di una chiara analisi delle esigenze territoriali e delle lacune da colmare nella zona interessata

Campo di testo [...] **5 000**

- b) Indicazione delle misure di cooperazione, comprese le misure destinate allo sviluppo territoriale o locale e spiegazione di come si prevede che tali misure contribuiranno **a uno o più dei pertinenti [...] obiettivi specifici [...] di cui all'articolo 7, paragrafo 4**, del presente regolamento.

ID della misura	Nome della misura	[...] Obiettivo specifico primario o obiettivo specifico Interreg sostenuto*	Obiettivo specifico secondario o obiettivo specifico Interreg sostenuto (se applicabile)	Spiegazione del contributo
				Campo di testo [2 000]

- * Considerando l'aspetto multidimensionale degli investimenti e delle riforme finanziati dai capitoli del piano Interreg, a ciascuna misura possono essere assegnati due obiettivi specifici, compresi obiettivi specifici Interreg:
- un'assegnazione "primaria" riservata all'obiettivo specifico prevalentemente connesso alla misura in questione;
 - un'assegnazione "secondaria" che riguardi un sottoinsieme specifico dell'assegnazione primaria, i possibili effetti di ricaduta su un secondo obiettivo specifico o la natura dei beneficiari destinatari della misura.

2. Misure del capitolo del piano Interreg

- a) Descrizione delle misure

Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettere c) e d)

ID della misura	Titolo della misura	Descrizione della misura comprendente le principali azioni previste e i gruppi destinatari del sostegno	Contributo dell'Unione (in EUR)	Costo totale stimato (in EUR)
		Campo di testo [2 000]		
Assistenza tecnica*				

*Fissata su base forfettaria a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 [proposta NRP]

b) Dimensione territoriale della misura

Riferimento: articolo 14, paragrafo 4, e allegato II del regolamento XX [regolamento sulla performance]

ID della misura	Tipologia di territorio interessato	Tipologia di territorio interessato bis (se applicabile)	Misura destinata a una regione ultraperiferica/sole minori del Mar Egeo/zona settentrionale scarsamente popolata/regione frontiera orientale (se applicabile)	Strumenti territoriali (se applicabile)
	[casella da barrare o menù a tendina] [codice della dimensione del tipo di territorio: 01 Zone urbane 02 Zone rurali 05 Altre tipologie di territori interessati 07 Nessun orientamento territoriale]	[casella da barrare o menù a tendina] [codice della dimensione del tipo di territorio: 03 Zone interessate dalla transizione industriale o 04 Isole e zone costiere] o 05 Zone montane	[casella da barrare per ogni tipo di territorio] [codice della dimensione del tipo di territorio: 01 Regioni ultraperiferiche 02 Isole minori del Mar Egeo 03 Regioni frontaliere orientali 04 Zone nordiche scarsamente popolate	[casella da barrare o menù a tendina] [Codice relativo alla dimensione "iniziativa territoriale e cooperazione locale": 01 Sviluppo territoriale e urbano integrato 02 Sviluppo locale di tipo partecipativo compreso LEADER 03 Altri strumenti territoriali

c) Valutazione della misura sotto il profilo della parità di genere

Riferimento: articolo 13 del regolamento XX [regolamento sulla performance]

Informazioni su come le misure incluse rispettano il principio della parità di genere, tenendo conto della metodologia di integrazione della dimensione di genere.

ID della misura	Settore di intervento	Punteggio in relazione alla parità di genere
ID della misura 1	Settore di intervento 1	Menù a tendina Punteggio in relazione alla parità di genere 2 Punteggio in relazione alla parità di genere 1 Punteggio in relazione alla parità di genere 0
	Settore di intervento 2	
ID della misura 2	Settore di intervento	

d) Valutazione della misura in base al principio "non arrecare un danno significativo"

Riferimento: articolo 13 del regolamento XX [regolamento sulla performance]

ID della misura	Settore di intervento	Valutazione DNSH [1 000]
ID della misura 1	Settore di intervento 1	
	Settore di intervento 2	
ID della misura 2		

[...]

3. Target qualitativi, traguardi quantitativi e indicatori di risultato

Per ciascuna misura:

a) Traguardi qualitativi, [...] traguardi quantitativi **e calendario**

Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera c)

Tabella con l'indicazione di traguardi qualitativi, traguardi quantitativi e calendario per i capitoli, comprensiva delle informazioni seguenti:

ID della misura	Nome della [...] misura	[...] Settore di intervento	Traguardo qualitativo o traguardo quantitativo (numero di riferimento)	Indicatore per il traguardo qualitativo/traguardo quantitativo stabilito nel regolamento XXX (regolamento sulla performance)/ o specifico per la misura, tranne se nessuno di questi indicatori è adeguato*	[...]	[...]	[...]	Calendario indicativo per il conseguimento [...]				Descrizione di ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo [1000]	Valore da erogare [...] [pertinente per i pagamenti COM all'autorità di gestione]
								Valore base	Traguardo quantitativo	Trimestre	Anno	[Campo di testo [1 000]]	

* Se un indicatore non è stabilito nel regolamento XX [regolamento sulla performance], è necessario indicare l'unità di misura.

b) Indicatori di risultato

ID della misura	Settore di intervento	Traguardo qualitativo o traguardo quantitativo (numero di riferimento)	Indicatori di risultato			
			Nome	Valore base	Valore stimato	Anno di conseguimento
Misura 1	Settore di intervento 1	ID	-Emissioni GHG evitate (se pertinente): - Importo dell'investimento mobilitato (se pertinente): -Altro indicatore componente 1: -Altro indicatore componente 2: -(...)			
	Settore di intervento 2	ID				

[...] **4. Finanziamenti e costi delle misure**

Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera d)

Per ciascuna misura:

a) Calcolo dei costi delle misure

[...]	ID della misura	Riforma/ Investimento	Costo [...] totale stimato (in EUR)	Contributo dell'Unione (in EUR)	Contributo nazionale risultante (in %)			[...] Settore di intervento	Metodologia utilizzata e descrizione dei [...] costi, comprese la fonte e l'indicazione dei precedenti progetti di investimento/rif orma che costituiscono parametri di riferimento per la stima dei costi e la fonte dei costi di tali progetti	Giustificazione della plausibilità e ragionevolezza dei costi [...] stimati, se necessario tenendo conto delle specificità nazionali e regionali e di metodi di adeguamento	Tipo [...] di [...] strumento finanziario [se applicabile] (garanzia, capitale proprio o prestito)
					%	Contributo pubblico indicativo (in EUR)	Contributo privato indicativo (in EUR)				
									[3000]	[3000]	[...]

b) Verifica del conseguimento di traguardi qualitativi e traguardi quantitativi

ID della misura	Titolo della misura	Traguardi qualitativi/traguardi quantitativi	Descrivere quali documenti o quale sistema saranno usati per verificare il conseguimento; descrivere in che modo saranno effettuate le verifiche di gestione (comprese quelle in loco); descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti.	[...] Modalità per garantire la pista di controllo Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.
			[2 000]	[1 000]

[...] **5. Disposizioni per l'attuazione del capitolo del piano Interreg**

a) Disposizioni per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del capitolo **del piano Interreg**

Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera e)

Autorità di gestione: descrizione di come l'autorità di gestione gestirà il capitolo del piano Interreg conformemente all'articolo 51 [funzioni dell'autorità di gestione] Regolamento NRP e articolo 10 del presente regolamento

Campo di testo [...] 1 000]

Autorità di audit: descrizione

Campo di testo [1 000]

Comitato di monitoraggio: descrizione dell'organizzazione e della struttura del comitato di monitoraggio; le disposizioni previste per garantire il monitoraggio del piano sono conformi all'articolo 10 bis

Campo di testo [1 000]

a bis) Descrizione dell'approccio previsto in materia di informazione, comunicazione e visibilità per il capitolo del piano Interreg

Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera e)

Descrizione delle disposizioni per garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la promozione delle azioni e dei loro risultati, l'informazione ai destinatari sull'esistenza del sostegno dell'Unione o l'obbligo per altri intermediari finanziari di informare tali destinatari finali di detto sostegno.

Campo di testo [2 000]

- b) Disposizioni e sistemi volti a garantire un uso regolare, efficiente ed efficace delle risorse dell'UE, nel rispetto della sana gestione finanziaria e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, coerentemente con l'articolo **58 NRP** [...] [responsabilità degli Stati membri **per il capitolo Interreg**];

Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera h)

Campo di testo [3 000]

- c) Autorità del capitolo **del piano Interreg**

Autorità [...]	Nome dell'istituzione [500]	Contatto [200]	Indirizzo e-mail
Autorità di gestione			
Autorità nazionali (se applicabile)			
Autorità di audit			
Gruppo di rappresentanti revisori			

- d) Sintesi del processo di consultazione condotto per la preparazione del capitolo e del ruolo dei partner in sede di attuazione, monitoraggio e valutazione

Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera f)

Campo di testo [2 000]

- e) Descrizione della ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri partecipanti e, ove applicabile, gli Stati non membri partecipanti, nel caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione

Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera g)

Campo di testo [2 000]